



COMUNE DI TROINA

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

ORDINANZA N. 48 DEL 15 Marzo 2010

Oggetto: Misure urgenti relative alla chiusura al transito della SS n° 575 “ tra il Km. 0 + 000 (SS 120 – località Troina) ed il Km. 32 + 700 (SS 121 – località Ponte Maccarrone). – Ordinanza ANAS n.57/2010.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L’A.N.A.S. S.p.A. – Direzione Regionale – con Ordinanza n. 57 del 19.02.2010 ha ordinato, con decorrenza immediata, la chiusura al transito veicolare della SS 575 tra il Km. 0 + 000 (SS 120 – località Troina) ed il Km. 32 + 700 (SS 121 – località Ponte Maccarrone), con deviazione su viabilità alternativa segnalata in loco e con il transito consentito ai soli residenti;
- questo Comune, a seguito della sopra citata Ordinanza, con nota a mezzo fax del 22.02.2010 – prot. 3247, ha chiesto all’ANAS sopralluogo congiunto al fine che la stessa, dopo verifica dello stato dei luoghi, potesse provvedere all’esecuzione, con estrema urgenza, di interventi atti a garantire la percorribilità della tratta in argomento;
- in sede del sopralluogo, eseguito unitamente ai funzionari dell’Anas in data 24.02.2010, si sono chiesti urgenti interventi per la definitiva messa in sicurezza della strada e, nelle more, interventi di somma urgenza per garantire la transitabilità sulla SS 575 che è la principale arteria, anche per i limitrofi Comuni di Cerami e Capizzi, per raggiungere Catania;
- gli interventi richiesti sono stati reiterati di persona nella sede della Direzione Regionale dell’Anas e, di seguito, con ulteriore fax del 5.3.2010 – prot. 4174;
- la Prefettura di Enna, con nota prot. 2666/20 – 2 Area I, pervenuta l’8 c.m., ha sollecitato gli interventi urgenti al fine di ripristinare la transitabilità della strada, a salvaguardia della pubblica incolumità;
- alla data odierna non sono state adottate neppure soluzioni temporanee per assicurare la transitabilità, anche se i dissesti, noti a codesta Anas, già sussistevano da molto tempo prima della loro più rilevante manifestazione;

CONSIDERATO CHE:

- La chiusura al transito della strada comporta gravissimi disagi alla comunità locale, nel particolare per il raggiungimento dei presidi ospedalieri catanesi, oltre che, da e per Troina, per il

raggiungimento da parte del personale medico, paramedico e pazienti della struttura sanitaria Oasi Maria SS. di Troina e per gli studenti e lavoratori pendolari;

- le vie alternative per raggiungere Catania, la SS. 120 - via Cesarò e/o la tratta di autostrada PA - CT - via Gagliano (S.P. 34) sono di maggior percorso e, fatto notorio di cronaca, molto più pericolose per le già manifestatesi e rilevanti frane;
- per la città di Troina, oltre che per Cerami e Capizzi, realisticamente, si prospetta il totale isolamento viario con le conseguenze ed i danni che esso può comportare;
- fino ad oggi, nonostante i molteplici disagi, non è stato preso alcun provvedimento risolutivo, aggravando il pregiudizio per la pubblica incolumità e per l'ordine pubblico;

RITENUTO CHE:

- Non sono stati, alla data odierna, eseguiti neanche interventi provvisori per garantire la percorribilità locale ed ai residenti, così come disposto dalla sopra citata ordinanza n. 57/2010;
- nel caso in esame, ricorrono gli estremi di un provvedimento contingibile ed urgente che non consente nessun indugio per la immediata esecuzione dei lavori indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, come sancito dall'art. 147 del D.P.R. 554/99 e dalle leggi vigenti in materia;
- il ripristino della strada e della circolazione è competenza dell'ANAS, trattandosi di tratta di strada statale;

VISTO

- Il codice Codice della Strada ed il relativo Regolamento;
- la normativa vigente in materia di lavori pubblici e di protezione civile;
- l'Ordinamento per gli EE.LL. della Regione Sicilia;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23.5.2008 n. 92, convertito con modificazioni nella Legge 24.7.2008 n. 125, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale di Governo, sia l'emanazione degli atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, sia l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza sociale;

ORDINA

- 1) All'A.N.A.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante, di provvedere immediatamente, e comunque entro **trenta giorni** dalla notifica della presente, all'inizio dei lavori necessari ed urgenti per la definitiva messa in sicurezza e riapertura di tutta la tratta di strada - SS 575;
- 2) All'A.N.A.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante, di provvedere immediatamente e comunque entro **sette giorni** dalla notifica della presente all'inizio dei lavori, o delle opere provvisori, necessari e di estrema urgenza per consentire, **in sicurezza**, al traffico locale (oggetto dell'Ordinanza Anas n.

/2010), ai soli residenti (dispositivo dell'Ordinanza Anas n. 57/2010) ed al personale delle aziende agricole e zootecniche, il regolare transito lungo la tratta della SS 575.

INVITA

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Presidente della Regione Sicilia ad attivare le procedure per i provvedimenti previsti dagli artt. 5 del C.d.S. e 6 del relativo Regolamento.

AVVERTE

Che nel caso in cui non saranno posti in essere tutti gli interventi per l'inizio dei lavori nei termini sopra prefissati, sarà l'Amministrazione Comunale a provvedere, di concerto con i vicini Comuni, ad affidare i lavori, secondo la normativa vigente, a ditta di fiducia, prioritariamente, per gli interventi di estrema urgenza di cui al punto 2, al fine di mettere in sicurezza la viabilità stradale, interventi che saranno assegnati, eseguiti e condotti in danno dell'Anas.

COMUNICA

Che, ai sensi della L. 241/90, il Responsabile del procedimento è il geom. Aldo Giachino - Dirigente Tecnico del 3° Settore, coadiuvato dal geom. Alessandro Nasca - Coordinatore del servizio di Protezione Civile.

Che avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 giorni, ovvero ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di notificazione.

DA' MANDATO

All'Ufficio Tecnico Comunale ed alla Polizia Municipale per i controlli di competenza ed all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché per la notifica, a mezzo raccomandata a. r. del Servizio Postale, preceduta da fax, a:

- Presidente e Direttore Generale dell'ANAS S.p.A., Via Monzambano, 10 – 00185 ROMA;
- Direzione Regionale ANAS per la Sicilia, Viale Alcide De Gasperi, 247 – 90146 PALERMO;
- Sezione Compartimentale dell'ANAS di Catania, Via Basilicata, 29 – 95045 MISTERBIANCO (CT);

e la trasmissione:

- Alla Prefettura di ENNA;
- Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – ROMA;
- Al Presidente della Regione Sicilia – PALERMO;
- All'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Sicilia – PALERMO;
- Al Presidente della Provincia Regionale di ENNA;
- Alla Protezione Civile – LORO SEDI;
- Al Comandante della Stazione Carabinieri di TROINA;
- All'Ufficio del Genio Civile di ENNA;
- Al Sindaco del Comune di CERAMI;
- Al Sindaco del Comune di CAPIZZI;
- Al Sindaco del Comune di GAGLIANO C.TO;
- Al quotidiano "La Sicilia" – CATANIA;
- Al quotidiano "Giornale di Sicilia" – PALERMO.

IL SINDACO

Salvatore Costantino